

(Raccomandata A.R.)

Egregio Avvocato

Egregio Avvocato,


in risposta alla Sua datata 22.06.2010 e qui pervenuta in data 28.06.2010, visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 30 ottobre 1999, Le confermo di avere dato disposizione in data 30.06.2010 al parroco di "S. Nicola di Bari" in Pollica di apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo del Sig. [REDACTED], l'annotazione richiesta dal medesimo e concernente la sua volontà di non appartenere più alla Chiesa Cattolica.

Il suddetto parroco, in data odierna, ha dichiarato di avere effettuato la predetta annotazione, che comporta le conseguenze di ordine canonico riportate in nota.


Distinti saluti.

Vallo della Lucania, 8 luglio 2010

Il Vicario Generale
(Mons. Guglielmo Manna)



Il Cancelliere
(don Francesco Pecoraro)



Prot. 153/10

* Conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann: 874 § 1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2°; 915);
- scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).